



COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO  
PROVINCIA DI BENEVENTO

*via Giota, 16 - 82030 San Salvatore Telesino (Bn) • ☎ 0824.881111 • 📠 0824.881216 •*

*pec: sansalvatoretelesino@pec.cstsanno.it  
e-mail: info@comunesansalvatoretelesino.eu*

**COMUNE DI  
SAN SALVATORE TELESINO  
PROVINCIA DI BENEVENTO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA  
VIDEOSORVEGLIANZA**

## TITOLO I PRINCIPI GENERALI

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante impianti di video sorveglianza, attivati nel territorio del Comune di San Salvatore Telesino. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE) 2016/679;
- D.Lgs. 101/2018;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
- "Provvedimento in materia di video sorveglianza" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

### **Art. 2 - Finalità**

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio urbano ed extraurbano, gestiti dal Comune di San Salvatore Telesino -Servizio di Polizia Municipale- si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

### **Art. 3 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere o foto trappole, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione è, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;
- d) per "titolare", l'Ente Comune di San Salvatore Telesino, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

#### **Art. 4 Sistemi di sorveglianza**

1. Nei locali ad uso del Comando di Polizia Municipale possono essere posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.
2. Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare delle violazioni al codice della strada.
3. Possono essere installati strumenti di controllo mobile denominati "foto trappole" nel territorio comunale.
4. La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni al codice della strada deve essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo.

#### **Art. 5 — Le finalità dell'impianto di sorveglianza**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di San Salvatore Telesino, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale dalla normativa regionale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Responsabile della Polizia Municipale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale e di altre forze di Polizia.
3. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.
4. L'attività di videosorveglianza di cui al precedente comma è effettuata ai fini di:
  - garantire la sicurezza del territorio, del patrimonio pubblico e per dissuadere episodi di degrado urbano;
  - verificare il rispetto degli accessi in zone a traffico limitato;
  - rilevare le infrazioni al codice della strada;

5. La risoluzione della ripresa sarà bassa nel caso che le telecamere siano state installate per verificare traffico, ingorghi, ecc. La risoluzione sarà alta per telecamere posizionate al fine della sicurezza e del decoro urbano.

6. Nelle scuole, gli impianti possono essere attivati esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici, fatte salve necessità di giustizia.

7. Gli impianti di video sorveglianza, in sintesi, sono finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica ed in particolare:

a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;

b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

c) al controllo di determinate aree;

d) al monitoraggio del traffico;

e) controllo ambientale, gestione dei rifiuti, lotta agli abbandoni di ogni genere lungo i margini delle strade, fuori dai cassonetti o dalle apposite isole ecologiche e lotta alle discariche abusive. In applicazione dei richiamati principi di leicità e proporzionalità di cui all'art.1, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza fissi e mobili, qualora non sia possibile o si riveli non efficace il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi, potranno essere utilizzati per monitorare e controllare le diverse aree su cui sono installati gli impianti e i contenitori dedicati al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, (cestini stradali, cassonetti e campane) nonché presso il centro di raccolta comunale sito in San Salvatore Telesino, in fase di avvio di esercizio, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti. I controlli potranno, inoltre, essere estesi su altre aree comunali i cui siti dovessero risultare degradati a causa degli abbandoni indiscriminati dei rifiuti. L'utilizzo della videosorveglianza, in questo ambito, da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale (in qualità di Polizia Amministrativa) potrà essere utilizzato per procedere all'accertamento e alla contestazione delle violazioni in materia con le modalità previste dagli artt. 13 e 14 Legge 689/1981 così come espressamente previsto nel Provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010 al punto 5.2;

8. Il sistema di video sorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

9. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970 e successive modificazioni) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi.

#### **Art. 6 - Diretta visione delle immagini**

1. Il sistema di videosorveglianza facendo capo alla Polizia Municipale deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia.

2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la

sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).

3. Il responsabile si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

4. Il flusso dei dati può giungere agli organi di Polizia Municipale ovvero presso istituti di vigilanza, in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale, allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di Polizia.

5. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

## **TITOLO II MODALITÀ' DI TRATTAMENTO**

### **Art. 7 - Titolare e responsabile**

1. Il Comune di San Salvatore Telesino, nella persona del Sindaco pro tempore, è titolare del trattamento dei dati raccolti e conservati secondo le modalità e le finalità previste dal presente regolamento.

2. Il Responsabile della Polizia Municipale, domiciliato in ragione delle funzioni svolte presso l'Ufficio della Polizia Municipale, è individuato quale Referente interno per la videosorveglianza. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni secondo quanto previsto dall'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 101/2018.

3. Il Referente designato deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

4. Il Referente procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

### **Art 8 - Funzioni del Referente per la videosorveglianza**

1. Il Referente per la videosorveglianza:

- adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza stabilite dal Titolare del trattamento;
- cura l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation)
- individua gli autorizzati al trattamento;
- rilascia agli autorizzati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
- secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali o delle autorità ispettive;
- dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione.

### **Art. 9 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo**

1. L'accesso alla sala di controllo, e di conseguenza alle immagini e ai dati personali, è consentito solamente oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio presso il comando della Polizia Municipale e al personale autorizzato, per iscritto, dal Titolare o dal Referente designato.

2. Il Titolare o il Referente per la videosorveglianza impartisce al personale autorizzato idonee istruzioni per il trattamento dei dati personali raccolti tramite il sistema di videosorveglianza.

**Art. 10 — Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il Titolare o il Referente per la videosorveglianza designa e autorizza gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.
2. Il personale autorizzato al trattamento deve trattare i dati personali ai quali ha accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Referente.

**Art. 11 — Accesso ai sistemi e parole chiave**

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al Referente e alle persone autorizzate, come indicati negli articoli precedenti, mediante l'utilizzo di credenziali di accesso rilasciate dal responsabile del servizio.

**Art. 12 - Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali**

1. dati personali oggetto di trattamento mediante sistemi di videosorveglianza sono:
  - a) trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione ed esattezza dei dati (ai sensi dell'art. 5 del GDPR),
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui ai precedenti art. 2 e 5 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
  - c) il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 3 e 4;
  - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed, in ogni caso, successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
  - f) l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del cd. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.
2. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del servizio della Polizia Municipale o altra sede idonea, nel caso di installazioni fisse. I dati potranno altresì essere raccolti mediante dispositivi mobili ("Foto trappole"). In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. In conformità a quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010, i dati saranno conservati per un periodo non superiore ai 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione delle stesse; oltre tale periodo le immagini saranno eliminate mediante sovrascrittura automatica.
3. Nel caso le immagini siano conservate su supporti mobili anziché su server, così come gli eventuali dischi di backup, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Referente e dagli autorizzati al trattamento dei dati.
4. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile e i dati personali in esso contenuti non intelligibili.
5. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale di visualizzazione della Polizia Municipale, nel quale sono riportati ad opera degli autorizzati:

- la data e l'ora dell'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

### **Art. 13 - Obbligo di informazione all'utenza**

1. Nei luoghi in cui sono installate le telecamere o le foto trappole, che raccolgono e registrano le immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone, sono affissi cartelli di informativa semplificata che avvertono della presenza delle stesse; l'informativa completa, resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, sarà disponibile sul sito web dell'Ente e nei locali comunali videosorvegliati.

### **Art. 14 — Diritti dell'interessato**

1. Al soggetto interessato saranno riconosciuti, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR, ovvero:

- il diritto di accesso (art. 15),
- il diritto di rettifica (art. 16),
- il diritto alla cancellazione (art. 17),
- il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18),
- il diritto alla portabilità (art. 20),
- il diritto di opposizione (art. 21),
- il diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato (art. 22).

L'esercizio dei diritti dovrà avvenire secondo le modalità descritte nell'informativa.

### **Art. 15 - Sicurezza dei dati**

1. Al trattamento saranno applicate idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative, secondo quanto previsto dall'art. 32 del GDPR ("Sicurezza del trattamento").

### **Art. 16 - Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.**

In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Referente provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazioni delle immagini su appositi supporti.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Referente per la videosorveglianza in tempo utile per permetterne l'istruttoria e l'estrazione. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Referente per non aver potuto estrarre le immagini richieste allorquando non vi sia stato tempo materiale per estrarne copia.

### **Art. 17 - Modifiche regolamentari**

1.1 contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di integrazioni e/o modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

**Art. 18 - Pubblicità del regolamento. Rinvio dinamico e entrata in vigore**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa indicata.
4. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.



# INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI EFFETTUATO MEDIANTE L'USO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

ai sensi della *General Data Protection Regulation* (Regolamento UE 2016/679) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 196/2003), novellato dal d.lgs.101/2018 e del Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010 (art. 3.1)

## TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Comune di San Salvatore Telesino  
Via Gioia, 16- (82030) San Salvatore Telesino - (BN)  
e-mail: [info@comunesansalvatoretelesino.eu](mailto:info@comunesansalvatoretelesino.eu)

## RESPONSABILE PROTEZIONE DATI ( RPD/ DPO)

e-mail: [dpo-privacy@asfweb.it](mailto:dpo-privacy@asfweb.it)

ALLEGATO  
"A"

Come da Regolamento interno in materia di videosorveglianza, approvato dal \_\_\_\_\_, con delibera n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, sono in funzione sistemi di videosorveglianza, opportunamente segnalati secondo quanto previsto dal Provvedimento Generale del Garante in materia di videosorveglianza per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010. Il Titolare tratterà pertanto i dati personali dei soggetti che accederanno alle sedi e alle altre zone del territorio comunale di propria competenza, in conformità alla vigente normativa privacy.



### FINALITA'

- Tutela della sicurezza pubblica
- Tutela del patrimonio pubblico /comunale
- Vigilanza sul pubblico traffico
- Verifica degli accessi alle strutture comunali ed alle zone limitrofe di competenza
- Prevenzione dei reati
- Tutela Ambientale



### BASE GIURIDICA

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (ex art. 6, paragrafo 1, lettera e) Reg UE n. 679/2016).



### TEMPO DI CONSERVAZIONE

Le immagini registrate saranno conservate per un massimo di 7 giorni. All'occorrenza alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino a completamento delle relative procedure. Decorso tale termine, le stesse verranno completamente cancellate con la sovrascrittura di nuove immagini

## MODALITA' E PRINCIPI DEL TRATTAMENTO

Le immagini registrate saranno trattate unicamente per le finalità indicate. Il trattamento sarà effettuato mediante l'uso di strumenti elettronici, con la previsione di adeguate misure di sicurezza e nel rispetto dei principi ex art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza).

## REFERENTI AL TRATTAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Il Titolare del trattamento ha provveduto a nominare quali Referenti al trattamento della videosorveglianza \_\_\_\_\_

## SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

I dati personali saranno trattati esclusivamente da personale espressamente autorizzato ed opportunamente istruite, e per le sole finalità dichiarate.

## DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I soggetti interessati, laddove applicabile, potranno:

- chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati, entro i termini previsti per la conservazione (ex art. 15 Reg. UE 2016/679)
- opporsi al trattamento dei propri dati personali (ex art. 21 Reg. UE 2016/679)
- chiedere la limitazione del trattamento e/o la cancellazione (ex artt. 17 e 18 Reg. UE 2016/679)
- Proporre reclamo all'Autorità di Controllo dello Stato di residenza (ex art.7 7 del Reg. UE 2016/679) secondo le procedure previste dall'art. 142 del D. Lgs. 196/2003, novellato dal D. Lgs. 101/2018;

Non è esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione (ex art. 16 Reg. UE 2016/679) in considerazione della natura dei dati trattati. Non è esercitabile inoltre il diritto alla portabilità dei dati (ex art. 20 Reg. UE 2016/679).

**Gli interessati potranno esercitare i propri diritti contattando il Titolare del trattamento ai recapiti sopra riportati**



# Comune di San Salvatore Telesino

## Provincia di Benevento

Via Gioia, 1  
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216  
e-mail: telesino@tin.it

### Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 19/03/2019

**OGGETTO: Regolamento per la disciplina della videosorveglianza. Approvazione.**

**Il Proponente**

*Parere in ordine alla regolarità tecnica:*

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

San Salvatore Telesino, 19/03/2019

Il Responsabile del Servizio  
AFFARI GENERALI  
Dott. Salvatore Ruggiero

*Parere in ordine alla regolarità contabile:*

Si esprime parere ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

San Salvatore Telesino,

Il Responsabile del Servizio Finanziario